

# *Circolari per la clientela*

**Nuovo regime fiscale agevolato  
per autonomi - Fruibilità  
dell'agevolazione contributiva**

## **1 NUOVO REGIME AGEVOLATO PER GLI AUTONOMI**

L'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arte o professione in forma individuale.

Il regime è efficace a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ossia dall'1.1.2015.

### **1.1 ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGIMI AGEVOLATI**

Dalla medesima data di entrata in vigore del nuovo regime (1.1.2015), sono abrogati:

- il regime delle nuove iniziative produttive (era applicabile per il primo triennio di attività e prevedeva la tassazione del reddito con un'imposta sostitutiva del 10%);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (è utilizzabile per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età, ed il reddito è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 5%);
- il regime agevolato per gli "ex minimi" (era utilizzabile da coloro che non potevano più utilizzare il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, prevedeva la tassazione ordinaria del reddito e talune semplificazioni contabili).

#### ***Applicabilità del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile nel 2015***

In base alla L. 190/2014, nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale (ossia, per 5 anni, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età) dai soggetti che già lo applicavano nel 2014 (pur restando salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime).

Si segnala che in sede di conversione del DL 31.12.2014 n. 192 (c.d. "decreto milleproroghe") è stata inserita una disposizione in base alla quale, in deroga alla L. 190/2014, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile viene prorogato per il 2015. In questo modo, detto regime potrebbe non solo continuare ad essere applicato dai soggetti che già lo utilizzavano nel 2014 (come dispone la L. 190/2014), ma anche scelto per la prima volta dai soggetti che avviano una nuova attività nel 2015.

Riassumendo, la situazione che si dovrebbe configurare nel 2015, a seguito della conversione in legge del DL 192/2014, è la seguente:

- applicabilità piena (in caso di inizio attività e per le attività in corso) dei regimi ordinario, fiscale agevolato per autonomi e di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;
- conferma dell'abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive e del regime degli "ex minimi".

### **1.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME**

L'utilizzo del nuovo regime agevolato consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.

Il regime contempla, altresì, l'esclusione da IVA, IRAP e studi di settore, l'esonero dalle ritenute fiscali (da operare sulle somme corrisposte e da subire sulle somme percepite) e la determinazione dei contributi previdenziali sulla base del solo reddito dichiarato.

Proprio in relazione all'agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali è intervenuto l'INPS il quale, con la circ. 10.2.2015 n. 29, ha fornito chiarimenti sul campo applicativo della misura e indicato le modalità di presentazione della domanda.

## **2 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA**

L'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

- ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime agevolato.

### **2.1 CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL NUOVO REGIME**

L'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono, al contempo e con riferimento all'annualità precedente, le seguenti caratteristiche:

- ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata:
  - 35.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codici attività 10 e 11;
  - 40.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codici attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7 e 47.9;
  - 30.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81;
  - 20.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codici attività 47.82 e 47.89;
  - 15.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codici attività 41, 42, 43 e 68;
  - 15.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1;
  - 40.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codici attività 55 e 56;
  - 15.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codici attività da 64 a 66, da 69 a 75 e da 85 a 88;
  - 20.000,00 euro per tutte le altre attività con codici attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84 e da 90 a 99;
- spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
- costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro;
- redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro.

Oltre ai predetti requisiti, occorre considerare che l'utilizzo del nuovo regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

## 2.2 CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consente di determinare i contributi dovuti:

- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d'impresa dichiarato;
- senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento di tali contributi, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 233/90 (c.d. "contributi fissi").

### **Accredito contributivo**

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.

In forza di tale norma, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2015, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

## 2.3 DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative) anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento (opzione o fuoriuscita).

Qualora il regime cessi per effetto dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall'anno per il quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per il nuovo regime agevolato.

### **Effetti della decadenza**

La cessazione dell'agevolazione determina:

- ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento del contributo dovuto;
- in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.

## 2.4 ESCLUSIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:

- coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell'aliquota contributiva del 3%;
- soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

## **2.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS.

### ***Attività in corso***

I soggetti già esercenti attività d'impresa alla data dell'1.1.2015 hanno l'onere di compilare:

- a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato, come nel 2015, o di giorno festivo, posto che non sembra applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo);
- il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d'impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell'INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

### ***Nuova attività***

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dall'1.1.2015 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva, devono presentare:

- la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS;
- con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

## **2.6 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGEVOLATI**

Il versamento dei contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata è effettuato in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).